

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOINFORMATICS

REGOLAMENTO DIDATTICO

PARTE NORMATIVA

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Bioinformatica (secondo uno dei due curricula distinti) sono altresì richieste conoscenze di base di:

- Matematica
- Fisica
- Informatica
- Chimica

e/o

Conoscenze nell'ambito della Biologia/Biotecnologia/Biomedicina

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata all'accertamento dell'adeguata preparazione personale che potrà avvenire attraverso l'analisi del curriculum al quale potrà seguire un colloquio secondo le modalità, i criteri e le procedure fissate dal Consiglio di corso di laurea.

Per l'accesso al corso di laurea magistrale sono altresì richiesti i seguenti requisiti d'accesso:

1. Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:

ex D.M. 270:

Qualsiasi laurea di primo livello

ex. D.M. 509/99:

Qualsiasi laurea di primo livello

Previdente ordinamento quadriennale:

Qualsiasi laurea di primo livello

In mancanza delle competenze sopra indicate, l'ammissione al Corso di laurea magistrale è subordinata a una valutazione preliminare di una Commissione che verifica il possesso delle conoscenze e competenze richieste, tramite colloquio.

La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di magistrale fisserà un calendario, da settembre a dicembre, per lo svolgimento dei colloqui, che verrà pubblicato sul portale di Ateneo.

Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze e dell'adeguatezza della preparazione personale del laureato, esprime un giudizio di idoneità, che consente l'iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Bioinformatica.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.

E' prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali e consentito il passaggio tra i *curricula* previsti.

In caso di esito positivo il Consiglio stesso delibererà sul piano di studio individuale proposto e sulla richiesta di passaggio in base ai seguenti criteri:

- congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio
- verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 Regolamento didattico di ateneo, il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di

didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello Studente.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 commi 3, 4 e 5 Regolamento didattico di Ateneo, le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente uno o più insegnamenti/attività formative attivati in Facoltà/tra quelle individuate dal Corso di Studio e previste nell'allegato piano didattico.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non attivato in Facoltà/non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di

corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare

- previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio in Bioinformatica

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio in Bioinformatica

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dell'università nei seguenti casi:

- 1) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- 2) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del Corso di Studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Modalità di svolgimento della prova finale

L'esame finale è costituito dalla presentazione di un lavoro originale di tesi, sviluppato su un tema specifico sperimentale o teorico, scritto dallo studente allo scopo di verificare l'esperienza maturata e le attività acquisite durante il periodo di tirocinio svolto in un laboratorio di ricerca o in un'istituzione equivalente. L'esame finale orale verificherà inoltre la capacità dello studente di

progettare e di sperimentare i risultati finali in maniera autonoma e la possibilità di presentare e di discutere chiaramente i risultati ottenuti.

Art. 11 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Didattica Paritetica in data 2/04/2008 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

Art. 12 Norme transitorie

Il Consiglio di Corso di Studio, in relazione alle modifiche del piano didattico, delibera le eventuali regole per l'applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti negli anni accademici precedenti che saranno pubblicate nel manifesto degli studi.